



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Presidente della V Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

S E D E

Oggetto: Testo Unificato delle Proposte di Legge ad iniziativa dei consiglieri Fiola, Lettieri,
Pellegrino, Alaia, Iovino e Santangelo
“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”
-Reg. Gen. nn.151-218-

Relazione della Commissione di Merito

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 aprile 2023, ha licenziato il testo unificato delle proposte di legge di cui in oggetto, come emendato, ed ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

Designata a relazionare in Aula, ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno, è stata la consigliera Vittoria Lettieri (De Luca Presidente).

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Testo Unificato delle Proposte di Legge
Reg. Gen. nn. 151-218

ad iniziativa dei consiglieri
Fiola - Lettieri
Pellegrino – Alaia – Iovino - Santangelo

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

approvato all’unanimità
nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente del 20 aprile 2023

Relatrice
Vittoria Lettieri (De Luca Presidente)

INDICE

- Art. 1 Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica
- Art. 2 Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica
- Art. 3 Cabina di Regia per il Servizio di psicologia scolastica
- Art. 4 Modalità di attuazione degli interventi
- Art. 5 Fase di sperimentazione
- Art. 6 Norma finanziaria
- Art. 7 Entrata in vigore



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unificato delle proposte di legge ha la finalità di favorire l'attivazione di un supporto psicologico nell'ambito del contesto scolastico.

L'espressione psicologia scolastica è usata in generale con riferimento a professionisti con preparazione nel campo della psicologia e dell'insegnamento e riconosciuti quali esperti nell'erogazione di servizi psicologici a favore di bambini e adolescenti nell'ambito della scuola, della famiglia e di altri contesti rilevanti per la loro crescita e il loro sviluppo. Già un documento della Task Force on Psychologists in The Educational System redatto nel 1998 dalla European Federation on Psychologists Associations faceva emergere la specificità dello psicologo che opera a scuola, sottolineando le peculiarità di questa professione rispetto ad altre figure che già lavorano nei contesti educativi. Tale documento evidenziava che le competenze dello psicologo possono essere particolarmente aderenti ed idonee alla complessità del sistema scolastico.

Proprio la vastità dell'architettura del sistema educativo italiano, associata alla moltitudine di contesti e opportunità di lavoro messi a disposizione dalla scuola e in cui lo psicologo può inserirsi mediante la propria professionalità, richiedono una attenta analisi ed un processo di studio minuzioso e contestuale relativo al panorama campano.

Il testo, elaborato di accordo con l'Ordine degli Psicologi della Campania, mediante l'introduzione del Servizio di psicologia scolastica, si propone di porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, di sostenere i processi di salute psicologica e prevenzione dei fenomeni collegati a bullismo e cyberbullismo, di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire episodi di violenza e maltrattamento.

Le problematiche elencate risultano evidentemente aggravate dalla perdurante emergenza Covid-19 e già durante la fase della pandemia e delle relative restrizioni sociali gli psicologi sono stati sollecitati dal sistema scuola e sono stati coinvolti spesso nella pianificazione dei percorsi di apprendimento a distanza per gli alunni con bisogni educativi speciali e in altre funzioni di supporto per fronteggiare gli effetti della pandemia sull'equilibrio psico-fisico della platea scolastica.

Il legislatore nazionale ha condiviso la necessità di introdurre l'assistenza e il supporto psicologico per gli studenti nella fase pandemica e con l'articolo 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" ha individuato specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza. Nel corso del 2020 il Consiglio nazionale dell'ordine degli Psicologi (CNOP) e il Ministero dell'Istruzione avevano concordato sulla necessità dell'introduzione di un supporto psicologico nel mondo della Scuola a seguito della pandemia da Covid-19, accordo che è stato formalizzato attraverso un protocollo d'intesa tra il CNOP e il Ministero dell'Istruzione volto all'attivazione interventi sistematici di sostegno psicologico nelle scuole. Il legislatore, con il Decreto "Rilancio" (legge 17 luglio 2020, n. 77, art.231), ha prima genericamente previsto l'assistenza psicologica nel mondo della scuola, e successivamente con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 ne ha sancito la puntuale attuazione, attraverso l'accordo Governo-Sindacati per la Scuola del 6 agosto 2020.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

In base ad un monitoraggio condotto dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, la Campania è risultata la prima regione per attivazione di servizi di psicologia scolastica in attuazione del protocollo Ministero dell'Istruzione-CNOP con 699 istituti scolastici che hanno aderito al sopraccitato protocollo ad attestazione del bisogno di servizi psicologici, inoltre, il Consiglio dell'ordine degli psicologi della Campania, mediante il Gruppo di Lavoro per la ricerca e l'intervento in materia di psicologia scolastica, ha emanato un questionario d'indagine per la popolazione studentesca di età compresa tra i 7 e i 18 anni volta ad indicare i risvolti psicologici successivi all'emergenza covid-19 e dai dati preliminari raccolti emerge con chiarezza la presenza di un disagio psicologico ancora non classificabile.

Il testo è composto di sette articoli.

L'articolo 1 istituisce il Servizio di psicologia scolastica e ne definisce le finalità di promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo, di miglioramento della vita scolastica, di adozione di efficaci stili educativi e di insegnamento, di supporto alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie e di programmazione delle attività di formazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, del sistema scolastico regionale.

L'articolo 2 definisce i compiti e le attività del Servizio di psicologia scolastica nei plessi scolastici attraverso interventi rivolti agli allievi, conduzione di screening per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche, interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo ed interventi rivolti alle famiglie, in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici.

L'articolo 3 istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, presso la Direzione generale competente della Giunta regionale una Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica con il compito di elaborare le linee guida per l'attuazione dei servizi, di individuare gli obiettivi psicoeducativi, le risorse necessarie e monitorare i servizi psicologici rivolti alla scuola nell'ambito regionale.

L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale, a conclusione dei lavori della Cabina di regia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente, approvi, con apposita deliberazione, le linee guida per l'attuazione del Servizio di psicologia scolastica.

L'articolo 5 prevede l'attivazione da parte della Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, di una prima fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, al fine di agevolare la formulazione delle linee guida.

L'articolo 6 reca la norma finanziaria

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo per Servizio di psicologia scolastica, per gli interventi contenuti nei precedenti articoli, con uno stanziamento per ogni singola annualità, a partire dal primo anno di attuazione della legge, pari ad euro 300.000,00.

Il finanziamento del suddetto fondo è a valere delle risorse stanziare nella Missione 4, Programma 6, Titolo I per ogni singola annualità, incrementate con un prelievo di pari importo dalla Missione 20, programma 3, Titolo I.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 1

Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione Campania istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato:
 - a) alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo nel contesto scolastico, e in particolare, attraverso un'azione strutturata e permanente svolta in un'ottica di servizio e non solo di consulenza, lavorando in stretta collaborazione con la scuola come sistema;
 - b) al miglioramento della vita scolastica, a consolidare ed accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
 - c) a favorire l'adozione di efficaci stili educativi e di insegnamento, sia nel contesto della relazione docente-studente, sia in quello di socializzazione;
 - d) a supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
 - e) a programmare attività di formazione destinate alle diverse aree e componenti del sistema scolastico.
3. Possono usufruire del Servizio di psicologia scolastica le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie del sistema scolastico regionale.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 2

Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Servizio di psicologia scolastica, in un'ottica sistemica-integrata, al fine di promuovere salute e benessere psico-sociale e di migliorare i contesti educativi, svolge le seguenti attività:

a) interventi rivolti agli allievi:

1. attivazione e consolidamento degli sportelli di ascolto e consulenza;
2. sostegno all'orientamento;
3. attività volte allo sviluppo di competenze sociali e civiche;
4. sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale;
5. interventi volti alla maturazione dell'alunno in formazione focalizzati sullo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, del senso di sé e dell'identità;
6. contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze;
7. prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio per la salute psicologica;
8. prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica;

b) conduzione di screening per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche:

1. disturbi alimentari, stati mentali a rischio psicosi, fobie sociali e altre forme psicopatologiche;
2. prevenzione del *burnout* degli insegnanti, nonché dello stress lavoro correlato;

c) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo:

1. promozione e valorizzazione del ruolo e della professione;
2. supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES);
3. sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;
4. collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture e promozione dell'inclusione;
5. sostegno all'impiego delle nuove tecnologie e alla pianificazione dell'utilizzo delle stesse nei processi di insegnamento e apprendimento;
6. sostegno nella gestione di problematiche organizzative e gestionali.

d) interventi rivolti alle famiglie:

1. promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa;
2. sviluppo della collaborazione scuola- famiglia.

2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, nel caso se ne presenti la necessità, ad attivare i servizi pubblici territoriali competenti.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 3

Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica

1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica.
2. La Cabina di regia è composta da:
 - a) l'assessore all'istruzione e alle politiche sociali;
 - b) il presidente della commissione consiliare competente per materia;
 - c) il direttore della direzione generale per l'istruzione;
 - d) il direttore della direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;
 - e) un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale (USR);
 - f) il presidente dell'ordine degli psicologi della Regione Campania.
3. La Cabina di regia:
 - a) elabora le linee guida per l'attuazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando gli obiettivi psicoeducativi e le risorse necessarie e definisce le modalità di attuazione delle attività di cui all'articolo 2;
 - b) definisce, promuove e monitora i servizi psicologici destinati alla scuola nell'ambito regionale.
4. La partecipazione alle sedute della Cabina di regia è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 4

Modalità di attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con apposita deliberazione, le linee guida per l'attuazione del Servizio di psicologia scolastica.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 5

Fase di sperimentazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, attiva una prima fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, in coerenza alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di agevolare la formulazione delle linee guida di cui all'articolo 4.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 300.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2023/2025, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-